

SAFETY NEWS

Periodico di aggiornamento in materia di
SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE
Numero 56 del 19/06/2017

SICUREZZA SUL LAVORO

1. Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Dove stiamo andando? Condivido il parere di un luminare; Carmelo G. Catanoso.

La stragrande maggioranza degli eventi infortunistici in Italia, si concentra nelle aziende fino a 9 dipendenti che rappresentano l'86,4% del totale mentre le imprese da 10 a 49 dipendenti sono il 12% del totale, grazie all'estrema polverizzazione del settore industriale nazionale.

Il D. Lgs. N. 81/2008, emanato come noto sotto le solite spinte emozionali – emergenziali non sembra aver prodotto i risultati attesi mentre, in questi ultimi mesi, si sta parlando di disegni di legge che introducano il reato di “omicidio sul lavoro”.

Francamente, chi scrive pensa da tempo che più che concentrare l'attenzione sulla redazione dell'ennesimo provvedimento legislativo, sia i politici che i legislatori nonché la pleora di esperti o presunti tali che non perdono occasione di pontificare ogni qualvolta ne hanno l'opportunità, dovrebbero prima chiedersi cosa, almeno negli ultimi decenni non ha funzionato e perché e, soprattutto, quali possano essere le azioni da attuare per correggere tale situazione.

Individuare ed attuare una strategia realmente efficace, in effetti, è molto più difficile che emanare un nuovo provvedimento legislativo per seguire l'onda emozionale della pubblica opinione che essendo stato “partorito” in questo particolare contesto, non riuscirà mai a creare quelle condizioni che permettano un effettivo miglioramento della situazione, tenendo conto delle logiche organizzative e decisionali delle aziende nel particolare tessuto industriale del nostro paese.

Un altro possibile rischio che le esperienze passate insegnano è che, una qualunque legge sulla sicurezza sul lavoro, dopo la stesura di una prima bozza, nei vari passaggi, si gonfia di deroghe, particolarità, cavilli vari, esclusioni, ecc. che, quasi sempre, la stravolge.

In teoria, sono tutte leggi che vogliono raggiungere un nobile obiettivo ma finiscono sempre per raggiungerne un altro, molto meno nobile, che, poi, è sempre lo stesso: accontentare tutti (imprese, sindacati, specialisti della prevenzione, enti di vigilanza, magistratura, ordini e collegi professionali, associazioni varie, ecc.).

Il problema molto grave, però, è che questi due obiettivi sono tra loro incompatibili:

Del resto, oggi, le cure che vengono indicate sono sempre le stesse: maggiori controlli ed aumenti delle sanzioni.

Parlare di nuove leggi, oggi, a giudizio di chi scrive tutto ciò equivale a disquisire sul sesso degli angeli. [Continua e leggi tutto](#)

Il motivo di tale affermazione è che, oggi, non esiste ancora una forma di deterrenza adeguata. Nei casi di reati di puro pericolo, la sanzione comminabile, ad esempio, per la mancanza di una protezione su una macchina non è percepita come un deterrente da un'azienda, in quanto non è economicamente significativa e, soprattutto, è legata alla frequenza sia del verificarsi dell'evento infortunistico che delle attività di vigilanza e controllo che, nei fatti, interessa solo una parte esigua delle imprese esistenti per tutta una serie di ragioni arcinote e che non è il caso di elencare.

Oggi la sicurezza e la tutela della salute viene percepita, dalla maggior parte dei soggetti coinvolti a vario titolo, come un insieme di norme e procedure, che non produce valore alcuno e, anzi, va ad intralciare le normali attività produttive. Di conseguenza, nelle imprese, l'investimento in risorse umane e materiali è stato, quasi sempre, discontinuo e dispersivo.

Il legislatore, d'altra parte, deve anche comprendere che ogni provvedimento tendente ad imporre, ad un qualsiasi settore industriale, un aumento delle misure organizzative, tecniche, procedurali, ecc. volte a diminuire la frequenza e la gravità degli infortuni e delle malattie professionali, produce sulle imprese, piccole o grandi che siano, un aumento degli investimenti aziendali e dei costi di produzione. I costi possono essere trasferiti, solo in minima parte, al cliente, mediante un aumento dei prezzi, mentre la maggior parte dell'aumento dei costi incide e inciderà sempre, sul reddito d'impresa.

Dato che, fino ad oggi, non sono state certo le norme a mancare, possiamo affermare che fino a quando l'apparato di controllo e prevenzione non sarà veramente tale e fino a che le sanzioni, ma da comminare in tempi brevissimi, non incideranno in modo economicamente rilevante e, soprattutto, non verranno, parallelamente, introdotti sistemi incentivanti adeguati (le sanzioni anche economicamente rilevanti, da sole, non servono a nulla!) senza rimandare il tutto a decreti dal futuro incerto (quanti sono, ad oggi, i decreti realmente emanati perché previsti dal D. Lgs. N. 81/2008?), La logica economica porterà più d'una impresa a minimizzare i costi totali, tagliando lì dove è possibile farlo, o limitando i costi della prevenzione.

In altre parole, appare logico, economicamente, pensare che la sicurezza e la tutela della salute non sia un problema critico e non abbia la necessità di una priorità d'investimenti e si possano, di conseguenza, minimizzare i costi connessi alla prevenzione.

Ed è questo, il retaggio culturale che va demolito adottando strategie di ampio respiro!

Le considerazioni precedenti, oltre a delineare obiettivamente il quadro della situazione, permettono di individuare anche alcune azioni da intraprendere per un reale miglioramento dell'attività prevenzionistica.

Istintivamente, l'azione che può sembrare prioritaria è quella indirizzata sia verso la richiesta di norme di legge più chiare e burocraticamente più leggere che verso un inasprimento delle sanzioni rendendole economicamente più pesanti, in modo da ricordare alle imprese, nel confronto tra i costi di prevenzione e quelli relativi alla non osservanza delle norme ed al risarcimento dell'infortunio e/o della malattia professionale, che l'attività, volta a tutelare l'integrità psicofisica di tutto il personale, è un problema prioritario, socialmente ed economicamente rilevante che necessita, da parte del soggetto giuridico preposto, un maggiore investimento in risorse, nonché dei risultati che ne misurino l'impegno effettivo.

L'incremento delle sanzioni, come detto prima, è una condizione necessaria ma non sufficiente; infatti, a giudizio di chi scrive, si commetterebbe un gravissimo errore pensando di risolvere il problema basandosi solo sulla repressione dei reati.

Le norme di legge ed i controlli sono necessari, ma servono solo a rafforzare le responsabilità attraverso le sanzioni a carico delle imprese ma, proprio per questo, non possono fornire, da sole, sufficienti motivazioni ad investire nella prevenzione.

Basta che la fonte del condizionamento (enti di vigilanza, Magistratura, ecc.) diminuisca, per qualunque ragione, la propria intensità per ritornare al punto di partenza.

Dunque, oggi, il problema prioritario non è solo quello di intervenire sul corpo legislativo di riferimento, purtroppo anche con interventi emergenziali quali quelli del D. Lgs. N. 81/2008, aspettandosi, poi, il miglioramento della situazione (la condivisione delle norme, da parte di talune imprese, è tutt'altro che automatica).

Il problema prioritario è, invece, quello di individuare ed attuare nuovi interventi in grado di portare ad un reale miglioramento della sicurezza e della tutela della salute grazie alla loro funzione preventiva deterrente ed incentivante esercitata prima che accadano gli eventi.

Certamente utile può essere una campagna di sensibilizzazione generale così come avviene per altre problematiche di interesse della Collettività veicolando messaggi positivi e facendo, invece, attenzione a non scadere in una forma di comunicazione che tende a scatenare meccanismi psicologici di rimozione o, addirittura, gesti scaramantici, in quanto rappresenta delle situazioni ad altissimo impatto emotivo e psicologico.

Comunque, l'importante è comprendere che non ci si deve interessare della sicurezza sul lavoro solo in occasione d'eventi drammatici in cui politici, rappresentanti sindacali delle parti sociali, enti di vigilanza, magistratura, giornalisti ed esperti vari salgono sul palcoscenico offerto loro dai mass media per le esternazioni di circostanza specchiandosi negli obiettivi delle telecamere come novelli narcisi ma bisogna avviare un processo di comunicazione diffusa in modo da rendere noto a tutti la necessità di un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti, alimentando nella pubblica opinione la presa di coscienza che **un'azienda che non tutela, sotto tutte le forme previste dal nostro ordinamento, il proprio personale è priva di etica e, quindi degna di riprovazione.**

In altre parole, se oggi comprando, ad esempio, un elettrodomestico, i consumatori guardano con attenzione la qualità del prodotto e, da qualche anno, anche la classe d'etichettatura energetica, domani dovranno anche chiedersi prima di acquistarlo, per una presa di coscienza del problema, se questo bene è stato prodotto nel pieno rispetto delle più elementari norme di tutela della sicurezza e della salute di chi materialmente lo ha realizzato, orientandosi, in caso contrario, verso prodotti di altre aziende.

Per le piccole imprese, la campagna di comunicazione dovrà puntare sull'impegno etico che l'imprenditore assume per tutelare l'integrità psicofisica delle sue persone, sulla possibilità d'incidere su tutti quegli aspetti che influenzano negativamente il funzionamento dell'impresa (assenteismo, conflittualità, turnover, ecc.) e cioè su quello a cui, qualunque imprenditore, come detto prima, è sempre fortemente interessato, facendogli capire che la sua azienda, viste le dimensioni, non riuscirà mai a compensare questi effetti negativi a differenza della grande impresa o della multinazionale in grado di ridistribuire, con facilità i carichi di lavoro. Importante, è anche insistere sulle ricadute positive che gli investimenti prevenzionistici possono portare alla piccola azienda, specialmente se spendibili in termini d'immagine e di reputazione nonché di differenziale positivo nell'acquisizione di nuovi clienti e nel mantenimento degli attuali.

Essenziale è anche strutturare dei meccanismi seri di accesso al mercato da parte delle imprese vincolandoli al preventivo soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti dalle norme vigenti in tema di sicurezza e tutela della salute.

Come già detto in altri interventi, è anche necessario strutturare un permanente e selettivo sistema di finanziamento agevolato delle piccole imprese (abbandonando iniziative pur lodevoli ma aventi carattere emergenziale) permettendo loro sgravi fiscali e contributivi, sia in funzione di un andamento favorevole degli infortuni e delle malattie professionali (condotto in parallelo ma in modo distinto con l'andamento dei tassi specifici INAIL), sia per gli investimenti per il

miglioramento continuo del livello di sicurezza, articolati secondo piani triennali di sviluppo. Qualcosa, insomma, che vada oltre la “scontistica” dell’ OT24 o il “Click day” dell’INAIL (quest’ultimo con tutte le polemiche riguardanti le modalità di assegnazione delle risorse disponibili. Tutto si gioca sui centesimi di secondo!).

Se si commette sempre l’errore di non prevedere provvedimenti che permettano di considerare la sicurezza sul lavoro come un investimento che produce un ritorno per l’impresa nel breve o, al massimo, nel medio periodo, la conseguenza sarà sempre quella di far percepire qualunque iniziativa in tal senso come un costo e nulla più.

Bisogna anche introdurre in modo diffuso, quale materia di studio, la Sicurezza e la tutela della salute nei corsi universitari ma non solo nelle facoltà tecnico-scientifiche come Ingegneria, Chimica, Fisica, Architettura, ecc. ma anche nelle altre visto che, quasi tutte, hanno come sbocco un’attività lavorativa all’interno delle aziende pubbliche/private o un’attività libero professionale o imprenditoriale; importante è anche approfondire maggiormente questa tematica all’interno dei programmi didattici degli Istituti superiori. Di certo questa non è una richiesta dal sapore della novità ma a d oggi, in giro, non c’è nulla al riguardo. Del resto, l’art. 11, comma 1 del D. Lgs. N. 81/2008 prevedeva un sistema di finanziamento per le attività scolastiche ed universitarie ma, dopo più di nove anni, del successivo decreto a cui si rimandava, non c’è traccia.

Altrettanto necessario risulta il chiudere definitivamente con la diatriba giuridica dell’introduzione del reato di “omicidio sul lavoro” e pensare, invece, all’introduzione di nuovi sistemi deterrenti in grado di indurre comportamenti fortemente dissuasivi.

Visto che l’attività di controllo, da parte degli enti pubblici preposti è attualmente fortemente carente per i motivi ben noti e che non è il caso, in questa sede di evidenziare, si tratterebbe, dunque, di fare una scelta tra un notevole rafforzamento degli organici, sia con trasferimenti di personale tra le varie amministrazioni (previa adeguata formazione), sia con nuove assunzioni (oggi, ci sono 10.000 persone ca. addette ad attività ispettive ma i 6000 funzionari realmente presenti sul campo, sono poca cosa verso i quasi 4 milioni di imprese in Italia) con la conseguente necessità di prevedere l’adeguata copertura finanziaria, cosa che, vista la situazione economica del nostro paese, risulta oggi assolutamente non perseguibile.

Le attuali lungaggini penal-burocratiche in cui sono immersi i procedimenti giudiziari, rischiano di alleggerire qualunque potenziale potere deterrente. Allora, non sarebbe una cattiva idea modificare l’iter dei procedimenti giudiziari per infortuni sul lavoro e malattie professionali, separando il procedimento civile da quello penale, rivoluzionando, così, dalle fondamenta tutto il nostro sistema, trasferendolo all’interno di un rapidissimo processo civile, snodantesi attraverso un canale preferenziale e, quindi, svincolato dal processo penale. Ciò è necessario al fine di separare la responsabilità civile oggettiva dalle responsabilità e dal processo penale e, quindi, dalle lungaggini connesse agli accertamenti del giudice penale per individuare la colpa di uno o più soggetti. Qui si tratta, invece, di introdurre una sanzione che derivi dall’accertata ed automatica responsabilità oggettiva per le imprese per l’evento dannoso verificatosi.

Va ricordato che, in questi casi, il trasferimento del rischio, in genere, avviene tramite una specifica polizza; si potrebbe prevedere che la compagnia assicurativa, prima di procedere alla stipula, eserciti, tramite i propri funzionari, un controllo sul livello dell’affidabilità dell’azienda cliente riguardo la sicurezza e la tutela della salute, al fine di determinare l’oscillazione del premio. In caso di palese inaffidabilità, dovrà essere prevista la mancata stipula della polizza e l’obbligo di invio di una specifica comunicazione della situazione oggettiva esistente agli enti di vigilanza competenti.

In questo modo, si concretizzerebbe un ulteriore deterrente, in quanto, le imprese negligenti, prive di una copertura assicurativa e con l’ente di vigilanza a conoscenza dello stato di fatto, si troverebbero costrette ad adeguarsi agli standard minimi di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

2. Regolamento CLP (Classification Label Packaging)

(classificazione, etichettatura e imballaggio)

È terminata la deroga per l'etichettatura delle miscele in commercio: dal 1° giugno 2017 le etichette devono essere conformi al CLP e le schede di sicurezza aggiornate. Un altro passaggio del sistema europeo di gestione delle sostanze chimiche giunge a compimento. Gli obblighi del CLP per le miscele e la scadenza per l'etichettatura. La classificazione di una miscela pericolosa, indicata alla sezione 2.1 della scheda di sicurezza, doveva in ogni caso già rispondere al CLP a partire dal 1° giugno 2015.



3. Ritiro della patente per chi guida con i cellulari

Alcune stime affermano che l'uso dei cellulari alla guida sia responsabile di circa il 30% di tutti gli incidenti stradali. Ecco perché il nuovo decreto, che dovrebbe essere approvato entro l'estate, prevede che le apparecchiature telefoniche possano essere utilizzate in auto solo mediante apparecchi viva voce o auricolare.

Le violazioni saranno punite con sanzioni da 160 a 646 euro, riducibili a 112 euro se il pagamento avviene entro 5 giorni, oltre alla decurtazione di 5 punti e alla sospensione della patente da uno a tre mesi.

4. Valutazione rischio chimico, disponibile la nuova tabella dei valori limite

E' stata pubblicata la direttiva europea sui nuovi valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici. In vigore da agosto 2018

L'art. 223 del *dlgs 81/2008*, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare anche la **valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi**, prendendo in considerazione i valori limite di esposizione professionale (VLEP).

VLEP, cosa sono:

I VLEP rappresentano i **valori limite della concentrazione media ponderata nel tempo** di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato.

L'elenco dei valori limite vigente, regolarmente aggiornato, è contenuto nell'allegato XXXVIII al *dlgs 81/2008*.

La Commissione Europea può, inoltre, proporre valori limite indicativi di esposizione professionale a sostanze esistenti che non erano sottoposte a VLEP e nuove sostanze, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a tali sostanze.

Valutazione rischio chimico e nuovi VLEP, la Direttiva europea 2017/164

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la **Direttiva (UE) 2017/164**, che definisce il quarto elenco dei valori indicativi di esposizione professionale per 31 agenti chimici, in attuazione della direttiva sugli agenti chimici (98/24/CE).

La direttiva europea dovrà essere recepita in Italia **entro il 21 agosto 2018**; una volta recepita, tali valori andranno ad integrare l'elenco ed i valori limite di esposizione professionale previsti dal *dlgs 81/2008* ed essere quindi, laddove previsto, considerati nella valutazione del rischio chimico.

AMBIENTE

5. Decreto sottoprodotti: primi chiarimenti dal Ministero

La circolare 7619 del 30 maggio 2017 che fornisce i primi chiarimenti in merito all'applicazione del D.M. 264/2016 sui requisiti per qualificare un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto.

Con una circolare esplicativa sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all'applicazione del D.M. 264/2016, riportante criteri indicativi per la dimostrazione dei requisiti per qualificare un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto, in modo da consentire un'uniforme applicazione ed un'univoca lettura del regolamento.

Nella circolare sono esaminati tutti gli aspetti toccati dal decreto sotto il profilo interpretativo ed operativo, quali ad esempio l'attuazione delle disposizioni del regolamento, il rispetto di requisiti

e condizioni, la compilazione della scheda tecnica, la piattaforma telematica di scambio e l'Allegato 1 "biomasse residuali per uso energetico".

In particolare viene ricordato che il decreto non modifica in alcun modo la normativa di riferimento.

Segnaliamo inoltre l'attivazione della piattaforma di scambio www.elencosottoprodotti.it

[Continua e leggi tutto](#)

Indicazioni operative

Con la circolare n.7619/2017, il Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente ha fornito diversi chiarimenti in merito ai contenuti ed all'applicazione del D.M.264/2016.

Innanzitutto viene ribadito e sottolineato che il D.M.:

non introduce nuovi criteri, ma si tratta di una guida non vincolante per dimostrare la soddisfazione dei criteri previsti dall'art.184-bis del D.Lgs.152/06. Il soggetto interessato può quindi scegliere strumenti e metodi diversi per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri. Inoltre gli strumenti proposti dal D.M. sono utilizzabili anche per residui diversi da quelli elencati. Alla non obbligatorietà dell'applicazione del D.M. consegue anche il fatto che tale applicazione non può essere considerata come condizione necessaria per poter svolgere un'attività di gestione di sottoprodotti, e quindi anche durante eventuali ispezioni non può esserne richiesta l'applicazione; non contiene un elenco di materiali senz'altro qualificabili come sottoprodotti né un elenco di trattamenti classificabili a prescindere come "normale pratica industriale", in quanto occorre sempre effettuare una valutazione del singolo caso specifico ("caso per caso");

i requisiti previsti devono essere soddisfatti in tutte le fasi di gestione dei residui, dalla loro produzione fino al loro impiego finale come sottoprodotto. Pertanto se un residuo viene inizialmente qualificato come rifiuto non potrà essere successivamente poi qualificato come sottoprodotto;

il produttore iniziale del residuo deve provare che, sin dalla produzione del residuo, non ha intenzione di disfarsene;

ogni soggetto che interviene lungo la filiera è tenuto alla dimostrazione dei requisiti richiesti dalle normative per la qualificazione come sottoprodotto, limitatamente a quanto è nella propria disponibilità e conoscenza;

la responsabilità della gestione del residuo come rifiuto ricade sul soggetto che se ne trova in possesso immediatamente prima che diventi rifiuto.

La circolare riesamina ed approfondisce le modalità di risposta ai quattro requisiti previsti dall'art.184-bis del D.Lgs.152/06 per la qualificazione di un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso processo di produzione o nel corso di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

In particolare:

a) Lo scopo primario del processo di produzione non è la produzione di tale sostanza od oggetto: in merito alla definizione di "processo di produzione", viene sottolineato che può riguardare non solo beni ma anche servizi e comprende non solo la fabbricazione dei componenti ed il loro successivo assemblaggio, ma anche processi di supporto come la manutenzione, il controllo di processo, la movimentazione dei materiali ecc...

b) Certezza dell'utilizzo: dev'essere dimostrata dal momento della produzione del residuo fino al suo impiego.

A parte gli accertamenti specifici, caso per caso, la certezza è dimostrata con l'analisi del ciclo di produzione e delle caratteristiche / documentazione relative alle attività in cui si originano ed in cui si utilizzeranno, per dimostrare congruità di qualità e quantità dei residui con l'impiego finale.

L'impianto / attività in cui utilizzare i residui dev'essere individuato, o individuabile, al momento della loro produzione: ciò è dimostrabile tramite rapporti o impegni contrattuali oppure utilizzando la scheda tecnica dell'allegato 2. L'individuazione riguarda la tipologia d'impianti / attività in cui i residui possono essere utilizzati, non tanto uno specifico utilizzatore: all'origine può quindi esservi incertezza sul soggetto destinatario del residuo, mentre dev'esservi certezza sulla tipologia di impianto / attività in cui il residuo può essere e sarà impiegato. In questo caso, nella scheda tecnica dovranno essere inserite le informazioni relative all'attività o al settore di destinazione.

Al momento dell'individuazione del destinatario deve comunque essere effettuata una verifica di congruità, a livello qualitativo e quantitativo, tra i residui e l'impianto / attività di destinazione che deve avere caratteristiche e dimensioni adeguate per assicurare l'effettivo impiego del residuo.

La documentazione contrattuale permette di dimostrare solo il rispetto di questo requisito, mentre la compilazione integrale della scheda tecnica permette la dimostrazione di tutti i requisiti, compreso quello della certezza dell'utilizzo. Anche l'esistenza di un guadagno economico legato alla cessione del residuo può indicare la certezza dell'utilizzo: la pura presenza di un contratto di cessione a titolo oneroso potrebbe però non essere sufficiente, ed è quindi opportuno che l'operatore affianchi a questi contratti altri documenti a supporto della prova della certezza dell'utilizzo come, ad esempio, informazioni riguardanti l'esistenza di un "solido mercato" del sottoprodotto.

La documentazione contrattuale deve comunque consentire l'identificazione di tutti i soggetti coinvolti e le specifiche dei residui interessati: è comunque ammesso che non esista un contratto scritto tra gli operatori, ma che vi sia un semplice accordo. In questo caso, all'identificazione dei soggetti coinvolti dev'essere allegata la prova delle caratteristiche del residuo, risultando quindi utile anche in questo caso la compilazione della scheda tecnica.

c) Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale:

Nella «normale pratica industriale»:

- Non vi rientrano processi / operazioni necessari per rendere il residuo idoneo a soddisfare i requisiti dei prodotti o per la protezione della salute e dell'ambiente;
- Vi rientrano attività e operazioni costituenti parte integrante del ciclo di produzione da cui si origina il residuo, anche se con l'obiettivo di rendere idonee le caratteristiche ambientali del residuo.

Questi requisiti vengono dimostrati compilando adeguatamente il campo "Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto" della scheda tecnica, indicandovi quali trattamenti sono eventualmente necessari prima dell'utilizzo e se tale trattamento è effettuato direttamente, tramite un intermediario o presso l'utilizzatore.

Nell'allegato 1 al regolamento sono riportati alcuni esempi di "normale pratica industriale" applicabili a biomasse: tale elenco è comunque solo orientativo e non esaustivo.

d) Requisiti d'impiego e di qualità ambientale: la scheda tecnica (allegato 2) contiene anche le informazioni necessarie per la verifica delle caratteristiche del residuo e la sua conformità alla destinazione ed impiego previsti.

In caso di cessione del sottoprodotto, la conformità alla scheda tecnica è da dichiarare nella «dichiarazione di conformità». In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o destinazione comportanti modifiche alle informazioni riportate, occorre sottoscrivere una nuova dichiarazione.

Nel caso in cui esistano norme regolamentanti l'utilizzo dei sottoprodotti, il non rispetto comporta la qualificazione del residuo come rifiuto. Un esempio di tali norme sono le disposizioni contenute nell'allegato X alla Parte V del D.Lgs.152/06 da applicarsi alle biomasse da utilizzare per la produzione di energia tramite combustione. Nella scheda tecnica è opportuno riportare la dimostrazione della rispondenza della destinazione agli standard merceologici ed alle norme tecniche di settore.

Se, diversamente, non esistono norme di riferimento, occorre comunque dimostrare che l'impiego non porterà comunque ad impatti negativi sull'ambiente o la salute umana.

Gestione dei sottoprodotti

Sono riportate specifiche indicazioni per il deposito e la movimentazione dei residui, per assicurarne il mantenimento delle caratteristiche necessarie a consentirne l'impiego:

Separazione da rifiuti, prodotti o oggetti con caratteristiche diverse e destinati a usi diversi;

Cautele per prevenire problemi ambientali / sanitari, combustioni o esplosioni;

Protezione per evitare alterazione delle caratteristiche chimico / fisiche;

Congruietà delle tempistiche e delle modalità di gestione con quanto indicato nella scheda tecnica.

La compilazione della scheda tecnica e della dichiarazione di conformità permettono il deposito ed il trasporto di sottoprodotti, con le medesime caratteristiche, provenienti da impianti / attività diversi.

Nella gestione ha particolare importanza il tempo massimo di deposito. Questa informazione dev'essere riportata nella scheda tecnica: superato tale limite si presuppone che il residuo perda le caratteristiche che ne permettono l'utilizzo, e dovrà quindi essere gestito come un rifiuto. Se però tali caratteristiche non dovessero alterarsi anche dopo il tempo massimo indicato, potrà essere compilata una nuova scheda, eventualmente riportante anche una destinazione diversa da quella inizialmente prevista.

Scheda tecnica

La completa compilazione della scheda tecnica permette la dimostrazione del rispetto di tutti i requisiti, compreso quello relativo alla certezza dell'utilizzo dimostrabile anche tramite la documentazione contrattuale.

È utilizzata:

Per dimostrare la certezza dell'utilizzo, per dimostrare l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra produttori, intermediari ed utilizzatori dei residui;

Per indicare tempistiche e modalità di deposito e movimentazione dei residui;

Per fornire informazioni necessarie alla verifica delle caratteristiche del residuo e la sua conformità al processo ed all'impiego previsti.

Le schede sono numerate, vidimate dalle CCIAA e gestite con le stesse modalità dei registri di carico / scarico dei rifiuti.

Struttura della scheda tecnica

La scheda tecnica ha la seguente struttura:

Anagrafica del produttore;

Impianto di produzione: indirizzo, descrizione processi e materiali / residui in uscita;

Informazioni sul sottoprodotto: tipologia e caratteristiche, conformità all'uso previsto;

Descrizione del sottoprodotto: attività / impianti idonei all'utilizzo, impianti / attività di destinazione, eventuali intermediari;

Tempi e modalità di deposito e movimentazione: modalità, luoghi e tempi massimi di raccolta e deposito, modalità di trasporto, tempo massimo di deposito;

Organizzazione e continuità del sistema di gestione: tempi e modi per assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.

È ammesso che alcune parti della scheda non siano immediatamente compilabili, ma che lo siano solo in tempi successivi alla produzione del residuo. Nella circolare sono comunque individuati i campi della scheda che occorre obbligatoriamente compilare per dimostrare il possesso di tutti i requisiti. Inoltre è possibile che, in base a particolari circostanze, sia possibile dimostrare il possesso dei requisiti solo in riferimento a specifici lotti di residuo che presentano un'unitarietà per quanto riguarda il profilo funzionale e la destinazione.

Nell'allegato tecnico – giuridico alla circolare è riportato uno schema di riferimento, in cui in base ai diversi requisiti da dimostrare sono riportati i diversi campi della scheda da compilare.

Nella scheda tecnica è inoltre compresa la dichiarazione di conformità, riportante:

Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto

Tipologia del sottoprodotto e descrizione

Tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo

Eventuali riferimenti normativi disciplinanti l'impiego del sottoprodotto

Dichiarazione di conformità del residuo alla scheda tecnica.

La dichiarazione di conformità è da utilizzarsi in caso di cessione a terzi dei sottoprodotti, allo scopo di dimostrarne il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge e dei contenuti della scheda tecnica.

Piattaforma di scambio: www.elencosottoprodotti.it

Obiettivo è la creazione di una piattaforma volontaria e gratuita di scambio tra domanda e offerta. L'iscrizione da parte di produttori ed utilizzatori non è obbligatoria e non costituisce un requisito abilitante, anche per la qualificazione di un residuo come sottoprodotto.

Per l'iscrizione è necessario effettuare l'accesso tramite smart-card, mentre le ricerche di iscritti e sottoprodotti sono libere.

Allegato 1: primi esempi

Combustione diretta: in questo caso possono essere utilizzate solo biomase elencate nella Parte V -allegato X del D.Lgs.152/06.

L'art.184-bis co.2 del D.Lgs.152/06 prevede un possibile ampliamento di questo elenco.

Le disposizioni del D.M. si possono applicare anche a residui diversi da quelli dell'allegato

6. Regione veneto Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese"

La Regione Veneto promuove la riduzione dei consumi energetici ed emissioni di gas climalteranti, attraverso l'installazione di impianti ad alta efficienza, sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi, nonché l'utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, la cogenerazione industriale, gli interventi di efficientamento energetico di immobili, audit energetici.

BENEFICIARI

PMI con unità operativa in Veneto attive da più di 12 mesi.

ATECO esclusi: A, D, K L.

[Continua . leggi tutto](#)

L'impresa deve aver completato una valutazione ante intervento del fabbisogno energetico annuo e individuazione delle opportunità di risparmio energetico attraverso diagnosi energetica.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili i progetti che comportino complessivamente un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento, espresso in kWh. Gli interventi ammissibili sono:

- impianti produttivi ad alta efficienza, di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi, utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi;
- interventi di tipo "soft" (es: sistemi per gestione e monitoraggio dei consumi): effettuati in abbinata a interventi di tipo "hard" (es. riconfigurazione/sostituzione di macchinari, nuovi filtri/motori).
- interventi diretti all'efficientamento energetico negli edifici;
- progetti di autoconsumo da fonti rinnovabili.
- installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento

Tutti i progetti devono concludersi con una diagnosi di valutazione post intervento che deve evidenziare il raggiungimento dell'obiettivo di progetto.

SPESE AMMISSIBILI

- a) installazione e adeguamento di impianti produttivi e macchinari a elevata efficienza energetica;
 - b) installazione di hardware e software necessari al funzionamento degli impianti di cui sopra
 - c) opere edili e impiantistiche connesse al progetto, spese di progettazione, direzione lavori e collaudo.
 - d) spese tecniche per le diagnosi energetiche ante intervento e post intervento.
 - e) spese per il rilascio delle certificazioni ambientali o energetica EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001.
 - f) spesa per le garanzie fornite da una banca o società di assicurazione o da altri istituti finanziari.
- Le spese devono essere sostenute tra il 1/01/2017 e il 15/07/2018.
I beni devono essere nuovi di fabbrica, NON sono ammessi leasing.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

Contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa. La spesa minima ammissibile è pari a € 100.000. il contributo massimo concedibile è pari a 150.000 €.
Le agevolazioni sono cumulabili con altri contributi e la dotazione finanziaria è pari a € 12.000.000.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Presentazione entro il 31/07/2017, con graduatoria in base a criteri di economicità/risparmio energetico.

SICUREZZA PER TUTTI**7. Le sentenze riguardanti il rischio da uso dei telefoni per lavoro 2017**

Cellulari, tumori, malattia professionale e danno alla salute: un approfondimento dopo il clamore mediatico delle sentenze dei tribunali di Ivrea e di Firenze a cura dell'Avv. Mauro Dalla Chiesa, Consulente Legale ANMIL..

Pubblichiamo un approfondimento dell'Avv. Mauro Dalla Chiesa, Consulente Legale ANMIL, circa le sentenze dei tribunali di Ivrea e di Firenze sul tema della malattia professionale e danno alla salute causate dai telefoni cellulari.

Queste pronunce avranno una conseguenza immediata soprattutto in relazione ai piani di valutazione dei rischi delle aziende in quanto si renderanno necessarie delle norme in materia di prevenzione in base all'art. 2087 del codice civile e al decreto legislativo 81/2008 oltre ad una adeguata informazione e formazione dei lavoratori da parte delle aziende sull'uso dei cellulari e dei cordless e, comunque, di tutti gli strumenti tecnologici che emanano radiofrequenze (Franco Bettoni, Presidente nazionale ANMIL)

[Continua Leggi tutto](#)

I media hanno dato grande rilievo alle decisioni dei Tribunali di Ivrea e Firenze che hanno riconosciuto il nesso di causalità tra l'utilizzo di telefoni cellulari e/o cordless ed una particolare patologia tumorale (il neurinoma).

Le sentenze citate, che fanno seguito alla storica sentenza di Cassazione del 2012 n. 17438, hanno qualificato queste patologie come malattie professionali con diritto all'indennizzo INAIL per i lavoratori.

In questo caso si discute delle cosiddette malattie professionali non tabellate (cioè di quelle patologie per cui non esiste la presunzione di nesso causalità tra malattia e mansione lavorativa); si tratta di patologie ad eziologia multifattoriale per le quali la prova del nesso deve essere valutata

in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.

I tre precedenti giurisprudenziali riguardano lavoratori che hanno utilizzato cellulari e cordless in modo intensivo.

Per il caso di Ivrea la perizia ha accertato un utilizzo medio del cellulare e/o del cordless per circa 4 ore giornaliere in un arco di quindici anni, quindi, un uso intensivo e sicuramente superiore a quello della media.

Sul punto sono in corso iniziative di contrasto al fenomeno da parte di un'associazione di consumatori che ha promosso in questi giorni una "class action" contro il Governo, il Ministero della Salute, l'INAIL e le principali case produttrici di cellulari, ritenendo già provato al di là di ogni ragionevole dubbio, il nesso di causalità tra i tumori e l'utilizzo dei telefoni cellulari.

Senza voler entrare nel merito delle iniziative, va effettuata un'analisi di quello che è lo stato attuale del dibattito scientifico.

Alcuni studi richiamati anche dal consulente tecnico d'ufficio che si è occupato dei tre casi indennizzati, avevano evidenziato l'associazione tra l'esposizione ad onde elettromagnetiche ed un particolare tipo di tumore cerebrale chiamato neurinoma del Ganglio di Gasser che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, il nervo cranico trigemino.

Quali fattori di rischio venivano considerati il tempo di esposizione, l'ipsilateralità (cioè l'utilizzo del telefono cellulare in una determinata area dello spazio endocranico) e l'età, con un rischio relativo calcolato molto significativo.

Altri studi scientifici condotti, invece, tendevano ad escludere un legame netto e univoco tra l'esposizione alle onde elettromagnetiche e l'insorgenza dei tumori.

La maggior parte degli studi scientifici condotti al riguardo, comunque, considerano un rischio l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche qualificando l'utilizzo dei cellulari come agente potenzialmente cancerogeno.

L'OMS, massima autorità mondiale in campo sanitario, qualifica il cellulare come agente potenzialmente cancerogeno.

L'orientamento giurisprudenziale richiamato evidenzia due azioni immediate: la prima è quella di invitare l'INAIL a considerare i tumori collegati all'uso di cellulari e cordless in caso di intensa esposizione lavorativa, quale malattia professionale tabellata, nonché, ad intraprendere studi ed indagini epidemiologiche tese ad indagare quali siano gli effettivi limiti non nocivi dell'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche dei cellulari e degli impianti wi-fi ad alta potenza presenti sui luoghi di lavoro.

La seconda azione è rivolta, invece, ad una valutazione del rischio nei documenti di valutazione aziendale previsti dal decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche.

Va ricordato che l'articolo 28 di tale decreto legislativo prescrive che il datore di lavoro debba procedere alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Il nuovo obbligo di valutazione, introdotto per la prima volta nel 1994 e poi trasposto nel T.U. del 2008, impone un'elaborazione della valutazione stessa a priori e non sulla base delle esperienze negative passate. Si tratta di una valutazione di tipo scientifico effettuata al momento dell'avvio dell'attività aziendale sulla base delle conoscenze tecnologiche acquisite e tendente all'eliminazione del rischio alla fonte o, quantomeno, alla sua riduzione al minimo.

La valutazione dovrà riguardare non soltanto i rischi indicati espressamente nei titoli e nei capi del medesimo decreto legislativo 81/2008, ma tutti i rischi direttamente o indirettamente ricollegabili all'attività lavorativa. Tale necessità, era già stata stabilita con l'art. 21, comma 2 della legge 39/2002, che ha modificato l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 626/1994 a seguito della sentenza di condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia Europea del 15 novembre 2001.

È necessario pertanto, in attesa di uno studio che risolva in maniera inequivoca il nesso di causalità tra le patologie tumorali e l'uso dei telefoni cellulari, utilizzare misure precauzionali che in un'ottica prevenzionistica riducano sensibilmente l'esposizione al rischio patogeno.

In altre parole, il datore di lavoro dovrà analizzare quale sia l'utilizzo di natura professionale dei telefoni da parte del dipendente e, qualora lo stesso sia intensivo, adottare e vigilare sull'adozione

di misure di prevenzione, quale ad esempio l'utilizzo di auricolari o della funzione viva voce, così riducendo l'esposizione alle onde elettromagnetiche delle aree cerebrali.

Avv. Mauro Dalla Chiesa
Consulente Legale ANMIL

SAFETY TEAM - FORMAZIONE



Ricordo che Safety Team è sede formativa locale SC040 di Integrazione e Lavoro (Soggetto formativo accreditato a livello nazionale) per l'erogazione di corsi di formazione a tutti i componenti l'organigramma aziendale della sicurezza sul lavoro, a tutti i lavoratori ed a coloro che utilizzo di attrezzature come da figura a lato, di cui agli accordi stato regioni del 21-12/2011 e 22/02/2012

8. Corsi di formazione in partenza presso SAFETY TEAM 07-2017

CORSO	DATE DI SVOLGIMENTO
Corso per l'abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi industriali 12 ore	15-22-29 luglio 08.00-12.00
Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio medio CAT B	08/07/2017 ore 07.30-12.30
Corsi di formazione generale e sui rischi specifici ai lavoratori dei diversi settori ATECO a rotazione	Tutti i martedì mattina ore 08.00-12.00

Chiamateci per informazioni allo **0422 741965** o cell **3478805854** oppure scrivete a: cristina.floriani@safetyteam.eu

...continua

9. E' sempre aperto il nostro negozio di Mansué

SICUR SHOP Non solo per lavoro!

Il negozio SICUR SHOP di via Roma 37 a MANSUE' è stato ampliato con l'introduzione di centinaia di articoli di abbigliamento tecnico, per rischi specifici, e tanti altri "loggabili" che vanno bene anche per il tempo libero e lo sport.



Un esempio:



T shirt nel nuovo filato tecnico Active dry: Fresco e asciutto nel lavoro, nello sport e tempo libero!

Bermuda Diadora in Popeline con tasconi laterali ; massima freschezza e leggerezza.

In alternativa Bermuda in cotone elasticizzato JAMES ROSS per la massima libertà di movimento

Il negozio è aperto anche il sabato dalle 08.30-12.30 e 15.45 -19.00 .

Chiuso lunedì mattina

SICUR SHOP è anche e-commerce Vai su: www.sicur-shop.com